

LUISS 

Research Center
for European Analysis
and Policy



EMUNA Brief 1/2025

RELIGIONI, POTERI PUBBLICI, DIRITTO ED ECONOMIA

Questa versione italiana è stata preparata dall'autrice

Le prospettive per una doppia intesa tra lo Stato italiano e la confessione ebraica

Pamela Harris

PISAI - Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica, Roma – 25 novembre 2024

L'ebraismo nell'ordinamento italiano

L'ordinamento italiano non riesce ad esprimere una concezione netta del fenomeno della confessione religiosa.¹ Questo rende indeterminata l'estensione dell'Art. 8 della Costituzione, secondo cui:

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

In pratica, la determinazione di “confessione religiosa riconosciuta dallo Stato con un'intesa” dipende dalle convenzioni sociali e dalla fortuna politica, piuttosto che dalle qualità intrinseche di un'associazione religiosa. La conseguente ambiguità giuridica genera una questione sulla possibilità che una confessione religiosa abbia anche due intese, e la questione correlata della specificità necessaria nella definizione di una confessione religiosa per essersi riconoscibile con un'intesa.

Nonostante il grande pluralismo al cuore dell'ebraismo italiano,² l'ordinamento italiano considera la confessione ebraica come unica e unitaria.³ Questo è coerente con la concezione religiosa che gli ebrei hanno di sé stessi come parte di un unico popolo, con un unico antenato e una storia condivisa. L'unitarietà della confessione ebraica è manifesta nell'intesa tra lo Stato italiano e l'Unione delle

¹ P. HARRIS, *Confessioni religiose*, in Enciclopedia Treccani diritto online, 2017.

² Si pensi, ad esempio, alle storiche Cinque Scuole ebraiche del ghetto romano: le sinagoghe Scola del Tempio, Scola Nova, Scola Siciliana di rito italiano, Scola Castigliana di rito spagnolo e Scola Catalana, oltre le sinagoghe delle più piccole comunità francese e aragonese. Le comunità dell'Italia settentrionale sono state composte da ebrei di origini spagnole, francese, germaniche, e nella seconda metà del Novecento, sono raggiunti in Italia migranti ebrei provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa settentrionale (libici a Roma, egiziani, mediorientali e persiani a Milano). Le differenze tendono a declinarsi più intorno a costumi rituali di provenienza piuttosto che questioni dottrinali.

³ Si vede G. SACERDOTI, uno dei “padri” dell'Intesa tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane (UCEI), *L'Unione delle Comunità ebraiche italiane tra adesione all'ebraismo ortodosso e rappresentanza di tutti gli ebrei italiani: l'Intesa del 1987 è ancora attuale?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, fascicolo n. 10 del 2020.

comunità ebraiche italiane⁴ (UCEI) che riconosce l'UCEI come "l'ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'ebraismo"⁵. L'UCEI ha la responsabilità di rappresentare tutti gli "ebrei" italiani, e non solo quelli osservanti o quelli iscritti nelle Comunità ebraiche.

Lo Statuto dell'ebraismo italiano indica che la qualificazione dello status personale di "ebreo" è determinata "secondo la legge e la tradizione ebraiche". Con questo riferimento sottinteso alle norme della tradizione rabbinica, stabilisce che un/a ebreo/a è una persona che ha la madre ebrea o che è stata convertita secondo un percorso e rito ortodosso.⁶ Tutti gli ebrei residenti in una circoscrizione hanno il diritto – qualificato – di aderire alla Comunità ebraica rispettiva. L'adesione del singolo ebreo non è subordinata a nessuna pratica religiosa o osservanza dei riti. Tuttavia, il rabbino capo deve approvare le richieste di ammissione; il suo potere di respingerle significa che – almeno in teoria – ci possono essere ebrei fuori delle Comunità ebraiche (secondo dati forniti dall'UCEI nel 2018, sono 25.000 gli iscritti alle 21 Comunità ebraiche su una presenza complessiva stimata di circa 30.000 persone).

L'Intesa con l'UCEI e lo Statuto dell'ebraismo italiano fanno riferimento alla legge e alle tradizioni ebraiche, ma lasciano alle singole Comunità ebraiche una certa libertà nella loro interpretazione. L'ebraismo italiano è stato tradizionalmente aperto agli ebrei assimilati e poco praticanti, e dal periodo dell'emancipazione dal Regno d'Italia (che comincia nel 1848, e arriva a Roma nel 1870) ha assorbito i figli dei numerosi matrimoni misti. È solo dall'inizio di questo secolo che l'ebraismo italiano comincia a definirsi come "ortodosso".

Ebraismo progressivo

L'Ebraismo progressivo, detto anche *riformato o liberale* (a seconda di diversi Paesi o per varietà di interne tendenze), è la più grande corrente in cui si articola l'ebraismo contemporaneo, con 1.8 milioni di aderenti in più di 50 paesi del mondo. Oggi ha la maggior presenza negli Stati Uniti, dove è la corrente dominante.

L'ebraismo progressivo interpreta la tradizione ebraica alla luce dei valori moderni dell'uguaglianza di tutti gli esseri umani, e si distingue dall'ebraismo più tradizionale o ortodosso in due aspetti principali. Primo, considera uomini e donne in modo paritario, e accoglie, senza discriminazione, uomini, donne e coppie LGBT (che possono anche contrarre un matrimonio religioso). La totale parificazione tra donne e uomini comporta che le donne pregano insieme agli uomini; sono chiamate alla lettura pubblica della Bibbia o alla guida del culto; possono esercitare funzioni di ministri di culto e rabbiniche.

Secondo, l'ebraismo progressivo si anima dai principi dell'inclusività e dello spirito di accoglienza nel definire l'appartenenza delle persone alla religione ebraica ed al popolo ebraico. L'inclusività rende più accessibile l'ingresso nell'ebraismo ai figli di madre non ebrea, tenendo nel dovuto conto la figura e la funzione dei padri. Una parte delle congregazioni progressive all'estero ha semplicemente parificato il

⁴ Ci sono 21 comunità ebraiche, prevalentemente al centro e al nord, le cui dimensioni variano in modo anche molto considerevole da una località all'altra. La singola comunità di Napoli ha competenza su tutta l'Italia meridionale e le isole. Gli ebrei iscritti a queste sono circa 30mila, di cui la maggioranza vive nelle città di Roma e Milano.

⁵ L. 8 marzo 1989, n. 101, all'art. 19. Nel secondo paragrafo attribuisce all'UCEI la cura e la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia; la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici; la coordinazione e l'integrazione dell'attività delle Comunità; il mantenimento dei contatti con le collettività e gli enti ebraici degli altri paesi.

⁶ All'articolo 2, 1.

valore di matrilinearità e patrilinearità nel determinare l'appartenenza al popolo ebraico. Lo spirito di accoglienza di manifesta anche nell'atteggiamento verso gli ebrei di scelta, aspiranti proseliti che seguano con successo un percorso formativo di educazione culturale e liturgica.

L'ebraismo progressivo nasce come ebraismo riformato nel fine 700, con l'emancipazione degli ebrei in Francia e Germania. Fornisce una prima risposta alla ricerca di identità, di vita religiosa e di comunità ebraica in un mondo dove l'assimilazione nella società cristiana è finalmente possibile. Emerge per fornire uno sbocco religioso, privato e comunitario, agli ebrei che erano diventati cittadini a pieno titolo nella vita pubblica secolarizzata. Riconciliandosi con la modernità, l'ebraismo progressivo accetta l'evoluzione delle norme e delle pratiche di fronte agli sviluppi scientifici, sociali e etici.

L'emancipazione degli ebrei della penisola italiana comincia con la nascita del Regno d'Italia nel 1848, e comporta il ritiro di massa dalle Comunità ebraiche. L'ebraismo perde il suo carattere di condizione totale, e diventa una religione, una particolarità fondamentalmente privata; le donne gestiscono una casa ebraica, e gli uomini vanno al tempio per lo Shabbat, le feste e cerimonie. Anche in Italia, si sono manifestate propensioni riformistiche, ma un movimento coerentemente formulato ed organizzato è in atto solo dall'inizio del XXI secolo.⁷

L'ebraismo progressivo cominciava ad attrarre aderenti soprattutto dopo il 2003, l'anno in cui le autorità religiose dell'UCEI hanno insistito su un'identità ebraica più ortodossa, sotto la pressione delle autorità religiose israeliane. In questo momento, le Comunità ebraiche italiane hanno smesso di riconoscere lo status ebraico dei/delle figli/e di padri ebrei e madri non ebrei. Questa politica ha lasciato le numerose famiglie miste senza accesso alle istituzioni di istruzioni ebraiche, escludendoli/e anche dai riti pubblici e dalle celebrazioni religiose (circoncisione, Bar/Bat Mitzvâ, ecc.). Le comunità ebraiche progressive offrivano un'accoglienza non solo alle famiglie miste, ma a tutti quanti proponevano una comunità basata sull'uguaglianza di genere e dell'orientamento o identità sessuale o di genere. Anche gli ebrei stranieri residenti in Italia si sentivano più accolti dalle comunità progressive che da quelle tradizionali. Le diverse motivazioni sociali per appartenere ad una comunità progressiva hanno prodotto una ricca diversità di atteggiamenti ideologici e religiosi dentro tale comunità. Ci sono membri più o meno praticanti, più o meno conservatori, alcuni che preferirebbero praticare i riti ortodossi se non fossero esclusi da quelle comunità per motivi anagrafici, di famiglia o di genere.

Ora ci sono in Italia sette comunità progressive, con un'appartenenza complessiva di circa 1000 persone. Dal 2017, le Comunità sono organizzate al livello nazionale nella Federazione Italiana per l'Ebraismo Progressivo (FIEP). Fanno anche parte della *European Union for Progressive Judaism* (EUPJ), che raccoglie circa 175 comunità liberali, riformate, e progressive in Europa e la *World Union for Progressive Judaism* (WUPJ). La WUPJ nasce a Londra nel 1926, ed è la rete internazionale di circa 1,250 "comunità" o "congregazioni" in più di 50 paesi.

Le comunità ebraiche progressive nell'ordinamento italiano

Alcuni ebrei italiani hanno una doppia appartenenza, sia ad una comunità progressiva, sia ad una comunità ebraica tradizionale, appartenente all'UCEI. Non c'è nessuna contraddizione, in quanto comporta soltanto il dovere di soddisfare le relative responsabilità contributive. Altri aderenti

⁷ **B. DI PORTO**, *Il movimento di Riforma nel contesto dell'ebraismo contemporaneo: La presenza in Italia*, Pontecorboli Editore, 2018.

all'ebraismo progressivo non potrebbero far parte di una comunità tradizionale: chi si è convertito/a secondo il rito progressivo, e alcuni ebrei stranieri. Poi ci sono aderenti all'ebraismo progressivo che potrebbero ma non vorrebbero far parte di una comunità tradizionale, spesso perché non accettano il suo carattere patriarcale e l'intolleranza nei confronti di persone LGBT, o perché preferiscono il rito riformato. Queste distinzioni importano per l'accesso ai servizi religiosi (circoncisione, *mikve*, funerale, certificati), che sono garantiti solo agli aderenti delle comunità tradizionali dell'UCEI.

Le comunità progressive in Italia sono organizzate come semplici associazioni del diritto comune. Questo comporta che i loro membri non possano godere di tutti i diritti e privilegi accordati alle comunità ortodosse dell'UCEI. Ad esempio, i ministri di culto progressivi stranieri non sono idonei per il visto o un permesso di soggiorno, e non possono celebrare matrimoni civilmente riconosciuti. Le comunità progressive non possono accedere alle sovvenzioni o alle agevolazioni fiscali di cui godono le istituzioni appartenenti all'UCEI.

Secondo l'ordinamento italiano, l'UCEI è l'organo rappresentativo dell'ebraismo italiano che determina l'accesso da parte dei vari componenti dell'ebraismo italiano ai diritti e ai privilegi che essa amministra. A tale fine, lo Statuto dell'ebraismo italiano, all'Art. 41,8 prevede che ai rappresentanti di "associazioni presenti nella realtà dell'ebraismo italiano" può essere riconosciuto un diritto di partecipare al Consiglio e di prendere la parola. Nel 2018, la FIEP chiese all'UCEI un riconoscimento generale quale organizzazione rappresentante una realtà dell'ebraismo italiano, e nello specifico di avere lo status di osservatore nel suo Consiglio. Questa richiesta venne respinta con una dichiarazione dell'UCEI secondo la quale l'ebraismo progressivo **non** è una corrente dell'ebraismo italiano, il quale è fondamentalmente ortodosso.⁸ Nel settembre 2020, l'UCEI e la FIEP hanno avviato una tavola rotonda per esaminare le pretese dell'ebraismo progressivo. I rappresentanti dell'UCEI si sono dimostrati aperti a discutere alcune necessità religiose degli ebrei progressivi (quali l'accesso ai bagni rituali e la circoncisione), e a collaborare con la FIEP in materia di sicurezza e la lotta all'antisemitismo.

Solo nell'aprile del 2025, l'UCEI ha effettivamente riconosciuto la FIEP come un'associazione presente nella realtà dell'ebraismo italiano e già impegnata ad invitare "un rappresentante FIEP alle riunioni del Consiglio UCEI, con diritto di parola ma senza diritto di voto, sui temi di comune interesse e preoccupazione".⁹ Questo potrebbe essere un grande passo avanti per l'ebraismo progressivo, se gli consentirà di accedere a una quota dell'8/1000, ai luoghi di culto, e agli spazi per le proprie scuole. In questa prospettiva, l'ebraismo progressivo potrebbe auspicare che l'UCEI diventi un ombrello largo e accogliente dove tutti i tipi di ebraismo possano trovare rappresentanza e rispetto.

Ma il nuovo privilegio di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, concesso ben 7 anni dopo la prima richiesta, potrebbe anche rivelarsi una delusione. Ora la FIEP avrà più voce in capitolo. E l'ebraismo progressivo potrebbe anche ottenere una maggiore legittimità nella società

⁸ Spiega **G. SACERDOTI**, *op.cit.*, che "Il nodo è venuto al pettine quando a fine 2018 la FIEP, Federazione italiana dell'ebraismo progressivo, membro della *World Union of Progressive Judaism* (WUPJ) ha chiesto all'Unione che un suo rappresentante sia ammesso quale "osservatore" al Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 41.8 dello Statuto. La Giunta dell'Unione ha risposto in modo interlocutorio, costituendo "un gruppo ristretto, composto di tre rabbini e tre consiglieri" "che si dedicherà all'esame delle diverse questioni su cui si ritiene possibile aprire un opportuno confronto, così come sulla specifica richiesta di partecipare come osservatore". Nello stesso documento la Giunta ha riaffermato «che il richiamo, nell'Intesa (art 17) e nello Statuto (art 1), a "Legge e tradizione ebraiche", è da riferirsi alla tradizione rabbinica halachica e talmudica, e conseguentemente colloca in maniera inequivocabile le Comunità Ebraiche Italiane e l'UCEI nell'ambito dell'ebraismo ortodosso».

⁹ Documento UCEI-FIEP del 02.04.2025, firmato da Noemi Di Segni, Presidente UCEI, e Carlo Jossef Riva, Presidente FIEP.

italiana, il che favorirebbe la sua crescita. Ma non avrà nemmeno un voto in seno all'UCEI. Perciò, la FIEP potrebbe aspirare nel lungo termine di ottenere dall'UCEI un riconoscimento più robusto. Però non è chiaro se l'intesa e lo Statuto dell'ebraismo italiano prevedano una forma di riconoscimento per le comunità ebraiche progressive, che non sono "istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia, [non] sono formazioni sociali originarie, organizzate secondo la legge e la tradizione ebraiche, ciascuna nell'ambito della propria circoscrizione"¹⁰ come le comunità ebraiche tradizionali. Lo Statuto prevede anche che "altre istituzioni ed enti ebraici...possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini di religione o di culto...e siano approvati dalla Comunità competente per territorio e dall'Unione".¹¹ Questo riconoscimento richiederebbe ulteriormente un decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio di Stato.

Nel caso in cui il rapporto con l'UCEI previsto dal Documento del 2 aprile 2025 non sia sufficiente per garantire la rappresentazione dei diritti e gli interessi dell'ebraismo progressivo, ci sono altri percorsi ipotetici? La FIEP ha preso atto del precedente tedesco di ricorso ai tribunali per costringere l'apertura degli organi ufficiali di rappresentanza ebraica a includere gli ebrei riformati.¹² Tuttavia, l'articolo 8 della Costituzione italiana garantisce la libertà delle confessioni religiose di organizzarsi in base a un proprio statuto, e questo crea una forte presunzione a favore della insindacabilità delle politiche interne dell'UCEI. L'autonomia dell'UCEI è altrettanto rafforzata dall'Art. 25 dell'intesa, secondo cui "L'attività di religione e di culto della Unione...si svolge a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano...senza ingerenza da parte dello Stato..." e "La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Unione...si svolgono sotto il controllo degli organi competenti a norma dello Statuto, senza ingerenze da parte dello Stato..." Non stupisce il fatto che non ci siano precedenti rilevanti in Italia in cui i tribunali abbiano ordinato alle confessioni religiose di rispettare gli obblighi previsti dal loro accordo o di interpretare il loro statuto in modo coerente con tali obblighi.

Lasciando a parte la questione *dell'opportunità* di un'eventuale intesa tra lo Stato italiano e l'ebraismo progressivo, va considerata la questione giuridica se l'ordinamento italiano abbia lo spazio per permetterlo. Una condizione per ottenere un'intesa è il riconoscimento precedente della formazione religiosa come ente di culto, secondo le norme previste nella legge del 24 giugno 1929, n. 1159. L'Intesa UCEI esplicitamente sospende l'efficacia di questa legge "nei confronti dell[e]...istituzioni, persone appartenenti all'ebraismo in Italia."¹³ La sospensione dell'efficacia delle norme per il riconoscimento come ente di culto sembrerebbe precludere la possibilità che l'ebraismo progressivo possa ambire ad una intesa propria. Per aggirare l'inaccessibilità alle norme di ente di culto alle istituzioni e persone appartenenti all'ebraismo, i rappresentanti dell'ebraismo progressivo potrebbero insistere che "ebraismo progressivo" è effettivamente una confessione religiosa distinta da quella ebraica tradizionale. Ma tanti degli aderenti dell'ebraismo progressivo (si pensa a quelli che hanno intrapreso il percorso impegnativo della conversione, o la cui famiglia è stata perseguitata solo per essere ebrea) non accetterebbero facilmente un tale compromesso. Questa estinzione di percorso per riconoscimento come enti di culto per le confessioni che hanno ottenuto un'intesa è unica. Nell'intesa con l'Unione Buddhista Italiana (UBI), ad esempio, cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, nei riguardi dell'UBI (e non nei riguardi del "Buddhismo" più in generale).¹⁴

¹⁰ Statuto dell'ebraismo italiano, Art. 1.

¹¹ Id., Art. 21.

¹² Consiglio di Stato della Germania Federale, 2002 (BVerwG 7 G 7.01) and TAR - Cologne, 2007 (16 K 1141/06)

¹³ Art. 34, comma 2 dell'Intesa

¹⁴ Intesa UBI, all'articolo 25, 1.

A parte l'inconveniente (probabilmente incostituzionale se interpretato letteralmente) dell'Articolo 21 dell'intesa ebraica, ci sono altri ostacoli al riconoscimento della FIEP, in qualità di rappresentante dell'ebraismo progressivo italiano, come ente di culto. Quello più formidabile viene dalla dottrina del Consiglio di Stato, il cui parere incide sulla decisione del Ministero dell'interno di adottare il Decreto ministeriale rilevante. Sembra importante ottenere una certa "consistenza numerica" di aderenti, secondo una formula ispirata dall'esperienza cattolica, di 500 persone in un territorio, o 5000 al livello nazionale.¹⁵ Il percorso per arrivare al decreto del Ministero dell'Interno è lungo, e il raggiungimento dello scopo porta pochi vantaggi in sé, per quanto apra la porta alla ricerca di un'intesa. Nel frattempo, conviene all'ebraismo progressivo di fare pressione – e di pregare – per una legge sulla libertà religiosa che renderebbe il riconoscimento delle micro-minoranze religiose più ragionevole.¹⁶

¹⁵ Per una critica tagliente di questa dottrina, si vede **P. CONSORTI**, *L'approvazione dei ministri di culto delle confessioni religiose senza intesa è subordinata alla loro «consistenza numerica»?», in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2-2013, pp. 903-909.*

¹⁶ **P. HARRIS**, *Il modello italiano delle intese e le micro-minoranze confessionali*, in *Libertà religiosa: il diritto senza legge*, a cura di Fondazione Basso e Centro Studi Confronti, Roma, Edizioni Com Nuovi Tempi, 2024, pp. 135-146.